

Statuto

Associazione Ligure Allergici – (A.L.A.)

ART. 1 - Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro

1. Sulla base delle norme della Legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge-quadro sul volontariato – e della Legge Regionale n. 15 del 28 maggio 1992 Liguria – Disciplina del volontariato – è costituita l'organizzazione di volontariato denominata Associazione Ligure Allergici (A.L.A.), d'ora in poi detta "Associazione", con sede in Genova, attualmente presso l'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) Allergologia dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria "San Martino" - IST - Pad. 13, Largo Rossana Benzi 10, attiva sull'intero territorio della Regione Liguria.
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri e godono del pieno elettorato attivo e passivo.
3. L'Associazione ha durata illimitata e non persegue fini di lucro, sia diretto che indiretto.

ART. 2 – Finalità

1. L'Associazione riunisce coloro che, condividendone le finalità, sono interessati alle problematiche inerenti le malattie allergiche, al fine di favorire:
 - il progresso nello studio di tali malattie;
 - la diffusione delle procedure standard internazionali di diagnosi e di terapia;
 - l'incremento delle conoscenze relative all'interno della categoria medica e della popolazione;
 - la creazione di collaborazioni tra medici e soggetti allergici;
 - il sostegno degli allergici, a tutti i livelli, con particolare riguardo ai minori.
2. L'Associazione per il perseguimento dei suoi fini, anche avvalendosi dei Comitati e/o di Commissioni:
 - supporta i malati allergici, orientandoli, anche per via informatica, sulle strutture più adeguate alla loro patologia
 - promuove la raccolta e la divulgazione delle informazioni su studi e ricerche relativi a prevenzione, eziopatogenesi,
 - epidemiologia, clinica, terapia ed aspetti sociali della malattia;
 - promuove la ricerca scientifica, in particolar modo per gli aspetti di prevenzione, epidemiologici, socioeconomici e di farmacoconomia, nonché la formazione e l'aggiornamento continuo degli operatori;
 - promuove lo sviluppo ed il coordinamento sul territorio di centri e di servizi di assistenza sanitaria, anche nell'ambito di attività organizzate e, in genere, promuove ogni iniziativa atta a favorire la qualità della vita delle persone allergiche e dei loro familiari;
 - può far parte di consulte e di comitati di coordinamento tra associazioni, di cooperative sociali o a carattere assistenziale, sostenendole finanziariamente e/o promuovendone lo sviluppo; può acquisire partecipazioni in società o enti di varia natura che abbiano attività e finalità coerenti con quelle previste dallo Statuto;
 - attiva e mantiene relazioni con la Pubblica Amministrazione, le Autorità Sanitarie nazionali e locali, le Università, le Aziende Sanitarie, e comunque tutte quelle Istituzioni e quegli Enti pubblici e privati, il contatto con i quali sia funzionale al conseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - attiva e mantiene il collegamento con le altre Associazioni locali, nazionali e di altre nazioni e con gli organismi internazionali che perseguono le stesse finalità; raccoglie e divulga, ove possibile, le informazioni sulle attività da loro svolte;
 - svolge attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai problemi sanitari e socioeconomici inerenti le patologie allergiche;
 - cura la raccolta e la destinazione di contributi economici per la ricerca scientifica, per la realizzazione di progetti di assistenza e di formazione, per la costituzione e la gestione di servizi rivolti alla popolazione, nonché per le attività necessarie al perseguimento dei fini statutari dell'Associazione.

ART. 3 - Aderenti, criteri di ammissione ed esclusione, gratuità delle prestazioni

1. Possono essere Soci tutte le persone fisiche che si propongano di contribuire fattivamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione, che abbiano sottoscritto la "Scheda di Iscrizione" e la cui domanda sia stata accolta in base alle disposizioni statutarie.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante dichiara di accettare senza riserve il vigente Statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre a partire da 60 giorni dalla data di sottoscrizione della Scheda d'iscrizione, salvo delibera contraria del Consiglio Direttivo, e vale fino al momento della ricezione della disdetta scritta o del verificarsi degli altri casi previsti dal presente Statuto.
3. I Soci si distinguono in:
 - Ordinari: singole persone fisiche che abbiano espressamente richiesto l'iscrizione all'Associazione e, se non diversamente indicato dall'Assemblea, versano il rispettivo contributo associativo annuale, quando previsto.
 - Benemeriti: singole persone fisiche che abbiano contribuito in modo rilevante al sostegno dell'Associazione, al progresso della ricerca scientifica, eventualmente anche sostenendone in modo consistente gli oneri finanziari e la divulgazione ai medici ed alla popolazione dei risultati della stessa.
I Soci Benemeriti sono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo e conservano la loro qualifica per tre esercizi successivi.
4. Possono essere altresì Soci Ordinari o Benemeriti, Enti e Società che condividano le finalità associative e svolgano attività non in contrasto con esse.
5. Si perde la qualità di Socio per:
 - dimissioni, da comunicare per iscritto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica;
 - mancato versamento del contributo associativo, quando previsto, entro il termine prefissato dal Comitato Direttivo;
 - irreperibilità, qualora il Socio non comunichi le eventuali variazioni del proprio indirizzo postale e/o di posta elettronica, non consentendo di fatto all'Associazione di tenere i contatti con lo stesso; lo stato di irreperibilità dovrà essere accertato tramite idonea documentazione e stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - esclusione.
6. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per gravi e comprovati motivi.
7. I Soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa o dalla legge e a fronte della presentazione dei corrispondenti giustificativi.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli aderenti

1. I nuovi Soci acquistano tale qualità a partire da 60 giorni dalla compilazione e sottoscrizione della Scheda d'iscrizione ed il loro nominativo potrà essere trascritto sul Registro dei Soci trascorso il suddetto periodo; l'iscrizione si intende accettata salvo diversa comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.
I Soci possono esercitare i loro diritti, solo se in regola con il versamento del contributo associativo, quando previsto. Hanno diritto di voto attivo e passivo soltanto i Soci che abbiano compiuto la maggior età.
2. La qualità di Socio comporta il diritto ad esprimere il proprio voto, direttamente o per delega, nell'Assemblea Generale ed a ricoprire le cariche associative previste dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Tutti i Soci che comunichino un indirizzo di posta elettronica riceveranno periodicamente, a quell'indirizzo, note informative sull'attività dell'Associazione; per gli altri esse saranno affisse presso i locali della Sede.

4. I Soci si impegnano nella diffusione della conoscenza e della condivisione delle problematiche relative e delle finalità associative. problematiche relative e delle finalità associative.
5. I Soci si impegnano al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme associative, a versare il previsto contributo associativo, quando previsto, a non operare in contrasto con i fini statutari e gli interessi associativi e con gli impegni sottoscritti dall'Associazione nei confronti delle altre associazioni nazionali e organismi internazionali, e a non trarre dalla loro qualifica di Socio alcun beneficio personale.

ART. 5 - Organi sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea Generale;
 - il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - il Revisore dei Conti;
 - il Comitato Scientifico.

ART. 6 - Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è costituita dai Soci. L'Assemblea Generale è aperta alla partecipazione di tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con i versamenti (Art. 4 comma 1), quando deliberati.
2. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria ogni anno e non oltre quattro mesi dalla fine dell'anno sociale e amministrativo. Essa può essere tuttavia convocata dal Presidente in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga, a maggioranza, opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto degli aventi diritto.
3. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale sono comunicati almeno quindici giorni prima della sua convocazione, mediante posta elettronica ai Soci aventi diritto e che abbiano comunicato un indirizzo di e-mail, e mediante affissione della comunicazione presso la sede dell'Associazione per tutti gli altri.
4. Le sedute dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In loro assenza da persona indicata dall'Assemblea Generale.
5. L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione se vi partecipano due terzi degli aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei partecipanti.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le deliberazioni di modifiche statutarie e di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di esercizio è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti all'Assemblea.
7. Le elezioni alle cariche dell'Associazione avvengono a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa. Ogni avente diritto al voto può indicare non più di quattro nominativi. In caso di parità di preferenze fra due o più candidati con il minimo dei voti, risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione, in subordine il più anziano per età.
8. I membri del Consiglio Direttivo non possono votare allorché si deliberi sul rendiconto dell'esercizio.
9. L'Assemblea Generale
 - approva l'indirizzo generale e il programma delle attività associative formulati dal Consiglio Direttivo;
 - elegge il Consiglio Direttivo ed il Revisore dei conti;
 - delibera le eventuali variazioni dello Statuto e/o Regolamenti proposte dal Consiglio Direttivo o da una Commissione allo scopo nominata dallo stesso;
 - approva il bilancio preventivo ed il rendiconto dell'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - approva la relazione del Consiglio Direttivo relativa all'esercizio associativo precedente;
 - su proposta del Consiglio Direttivo, nomina i Soci Benemeriti ed un eventuale Presidente Onorario;

- delibera in merito alla proposta del Consiglio Direttivo riguardante sia l'esclusione di un Consigliere, sia l'esclusione dei Soci;
- decide in merito ad incompatibilità fra cariche;
- ratifica gli atti emanati dal Consiglio Direttivo, su questioni non previste dallo Statuto e dal Regolamento per la gestione straordinaria dell'Associazione;
- prende in esame, ed eventualmente delibera, su ogni proposta ad essa trasmessa;
- delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'eventuale contributo associativo annuale e i termini per il pagamento;
- fissa gli eventuali contributi straordinari finalizzati.

ART. 7 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si compone di 5 Membri, eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci. I Consiglieri restano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
2. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, ordinariamente ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. Gli avvisi di convocazione ordinaria del Consiglio devono essere inviati per iscritto ai Consiglieri, mediante lettera ordinaria o e-mail, o SMS, almeno sette giorni prima della data di convocazione, unitamente all'ordine del giorno; tale termine è ridotto a tre giorni in caso di convocazione straordinaria. Si ritiene comunque valida la riunione del Consiglio se sono presenti tutti i suoi componenti e nessuno si oppone a discutere e deliberare quanto previsto all'ordine del giorno.
3. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e lo stesso delibera con la maggioranza dei presenti.
4. Le votazioni sono palesi, salvo diversa richiesta della metà più uno dei componenti, preventivamente concordata.
5. La decadenza del Consigliere, e dalle cariche connesse, può avvenire per:
 - perdita della qualità di Socio;
 - dimissioni;
 - assenza da tre riunioni ordinarie consecutive, in assenza di un legittimo impedimento;
 - esclusione.
6. Il Consigliere dimissionario cessa dalla carica dalla comunicazione del Presidente.
7. In caso di assenza di un Consigliere per tre riunioni consecutive, su richiesta di almeno due Consiglieri, il Consiglio Direttivo può deliberarne la decadenza.
8. Oltre al caso sopra descritto, l'esclusione di un Consigliere può essere proposta per gravi e comprovati motivi dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea Generale successiva.
9. Il Consiglio Direttivo:
 - elegge tra i Consiglieri, il Presidente e un Vicepresidente;
 - formula ogni anno il programma generale dell'attività dell'Associazione che presenta per l'approvazione all'Assemblea Generale e ne cura l'attuazione;
 - provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e del suo patrimonio, predispose il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio, rimettendoli unitamente alla relazione del Revisore dei Conti all'Assemblea Generale per l'approvazione;
 - nomina il Segretario Generale, e ne fissa le funzioni nell'ambito delle previsioni dell'Art. 9 comma 1;
 - assume il personale;
 - emana norme esplicative, interpretative ed attuative dello Statuto e Regolamento per la gestione ordinaria dell'Associazione, aventi portata generale e che producono effetti fino alla successiva Assemblea Generale;
 - nomina i componenti del Comitato Scientifico;
 - adisce, se del caso, l'autorità giudiziaria civile e penale;
 - delibera l'eventuale costituzione di Commissioni, fissandone le funzioni;
 - delibera l'eventuale decadenza dei Soci per irreperibilità
 - propone all'Assemblea Generale le eventuali esclusioni dei Soci;

10. È facoltà del Consiglio Direttivo emanare atti, non in contrasto con lo Statuto, aventi portata generale che produrranno effetti fino alla successiva Assemblea Generale.

ART. 8 – Presidente

1. Il Presidente viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo in occasione della sua prima riunione successiva all'Assemblea Generale elettiva.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale; tali prerogative, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere estese ad altri componenti del Consiglio Direttivo stesso;
 - convoca e presiede l'Assemblea Generale, e vigila affinché siano osservate le norme statutarie;
 - sovrintende alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli Organi Sociali;
 - nomina gli Incaricati per la costituzione di eventuali Sezioni.
3. In caso di obiettiva e documentata urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendo allo stesso tempestivamente e in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.
4. Il Presidente, in caso di sua assenza od impedimento e per funzioni specifiche deliberate dal Consiglio Direttivo, è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 9 - Segretario Generale

1. Il Segretario, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo, Revisore dei Conti, Comitato Scientifico;
 - assiste il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
 - è a capo del personale, fermo restando quanto indicato all'Art.7 comma 8.

ART. 10 - Collegio Arbitrale

1. Ogni controversia tra associati o tra associati e l'Associazione ed i suoi Organi, o tra gli Organi dell'Associazione relativa alla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia dello Statuto, del Regolamento e di ogni atto associativo, nonché relativa a fatti o comportamenti connessi alla vita associativa, è devoluta alla Cognizione di un Collegio Arbitrale, che decide, anche quale amichevole compositore, secondo equità.
2. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, che saranno di volta in volta nominati dal Consiglio Direttivo, adito su istanza della parte più diligente, ovvero nel caso di controversie di cui sia parte lo stesso Consiglio, il Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Genova.
3. La decisione del Collegio Arbitrale, che deve essere resa nota entro novanta giorni dall'accettazione da parte degli Arbitri, è appellabile.
4. È escluso il ricorso preventivo ad ogni altra giurisdizione.

ART. 11 - Revisore dei Conti

1. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

2. Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Revisore dei Conti ha il controllo della contabilità ed esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
4. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata.
5. Il Revisore dei Conti riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i Soci partecipanti.

ART. 12 - Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 13 - Comitato Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo può avvalersi di un Comitato Scientifico cui affidare periodicamente compiti specifici.
2. Il Comitato Scientifico è composto da medici, biologi, infermieri, ricercatori e tecnici consulenti dell'Associazione in tema di ricerca ed informazione scientifica e di assistenza sanitaria.
3. I componenti, Soci e non, sono nominati dal Consiglio Direttivo con mandato triennale rinnovabile.

ART. 14 - Articolazione territoriale

1. L'articolazione periferica dell'Associazione, qualora l'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di sedi provinciali denominate Sezioni.
2. Le eventuali Sezioni provinciali faranno capo ad un Coordinamento Regionale.
3. La costituzione ed il funzionamento delle Sezioni e dei Coordinamenti Regionali saranno disciplinati da un Regolamento che sarà redatto a cura del Consiglio Direttivo e dovrà essere preventivamente approvato dall'Assemblea Generale.
4. Agli Organi delle Sezioni ed ai Coordinamenti Regionali, nei limiti previsti dal Regolamento, potranno essere delegati poteri di gestione corrente, nonché la corrispondente rappresentanza, nei rispettivi ambiti territoriali.

ART. 15 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili dei quali abbia la proprietà, in particolare dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti a proprio favore, dai contributi dei Soci, dalle eccedenze di bilancio.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 16 - Quota sociale

1. L'Assemblea fissa l'entità dell'eventuale quota associativa da corrispondere per l'anno successivo, e la data entro cui dovrà essere versata; essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali, quando previste, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 17 – Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto dell'esercizio, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea Generale entro quattro mesi dal termine dell'esercizio stesso, e deve contenere un'indicazione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 18 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifiche dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno 3 suoi componenti o da almeno il 30% degli iscritti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti all'Assemblea.

ART. 19 – Scioglimento

1. L'organizzazione si scioglie su delibera di un'Assemblea appositamente convocata. L'Assemblea che delibera lo scioglimento vota con la presenza dei 3/5 dei Soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nel presente Statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile in vigore.

ART. 20 - Norme di rinvio

1. Per quanto non specificatamente disposto dallo Statuto e dal Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

ART 21 - Regolamento elettorale

1. Possono esercitare il diritto di voto in seno alla Assemblea tutti i Soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, quando previste, I Soci sono al tempo stesso elettori ed eleggibili alle cariche associative.
2. Ogni Socio ha diritto ad un voto e lo esercita personalmente o a mezzo di delega scritta ad altro Socio, redatta su apposito modulo vistato dalla Segreteria dell'Associazione.
3. Sono ammesse fino a 5 deleghe per socio.